

le acque in alcuni territorii, ne offesi-  
a che i gabellanti o lorocessionarii fac-  
ciano passare le acque dagli acquedotti  
esistenti in detto ex feudo per l'assig-  
nati di altri feudi di essi gabellanti  
senza pretendere compenso alcuno,  
né possono i locatari prendere  
acqua, né aprire sportelli negli  
acquedotti suddetti.

#### Articolo XIV

Se accordando ai gabellanti l'uso di detta  
acqua a più persone, insorgessero liti  
circa l'uso dell'acqua stessa, tali liti  
resteranno a peso dei gabellanti, non volen-  
dosi né dovendosi i gabellanti ingerire  
su ciò, né garantire cosa alcuna, non  
contracendo essi al riguardo alcun obbligo  
verso i gabellanti.

#### Articolo XV

Ove i gabellanti usassero dell'acqua senza  
averne chiesto ed ottenuto il permesso,  
risponderanno di tutti i danni, spese  
ed interessi che ne conseguano.

#### Articolo XVI

I gabellanti usata che avranno l'acqua

giusta il conseguito permesso, potranno  
rimettere le acque scolate dal fiume  
dell'ex feudo Strano nel fiume, e cioè  
nel punto superiore a quello di Senna-  
cazione tra lo stesso Stranatto  
e quello di Giardinello senza mai  
Sivergerle.

#### Articolo XVII

I locatari possono, per poterle migliorare,  
staccare dalle terre come sopra gabella-  
te quanta terra loro occorra.  
In tal caso l'estaglio convenuto  
sarà ridotto corrispondentemente, cioè  
sarà classificato il terreno che l'am-  
ministrazione locante riprende ed  
in ragguaglio detto estaglio totale  
sarà calcolata la parte di estaglio  
ad esso terreno corrispondente.

Per tale classifica e determinazione  
di estaglio, le parti nominano  
arbitro l'agronomo Sig. Angelo Attia, <sup>dominica</sup>  
il cui giudizio <sup>di abito</sup> accettano fin d'ora.

#### Articolo XVIII

A maggiore cautela e garanzia del paga-  
mento dell'estaglio e per l'esatto ademp-